Fossati Massimiliano
Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze al n. 1176/a
Revisore dei Conti n. 86312 Decreto Ministeriale 27/07/1999 Gazzetta Ufficiale n. 77 del 28/09/1999
Iscritto nell'Albo dei Cons. Tecnici del Tribunale di Firenze al n. 6574
Mediatore Professionista

Modello REDDITI PF 2026 - Termini e modalità di presentazione

Via Tevere, 13 – 50053 EMPOLI (FI) – Tel. 0571590157
CF: FSSMSM70M21D403F P.IVA : 06604830486
pec: massimiliano.fossati@odcecfirenze.it

1 PREMESSA

Il 2.11.2026 scade il termine per la presentazione del modello REDDITI PF 2026, relativo al periodo d'imposta 2026 (il 31 ottobre, termine di presentazione a regime, quest'anno cade di sabato).

Il modello REDDITI PF 2026 può essere presentato avvalendosi della dichiarazione precompilata messa a disposizione dell'Agenzia delle Entrate; in alternativa, il contribuente può presentare la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie.

2 TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

Il modello REDDITI PF 2026 può essere presentato, alternativamente:

- per via telematica, direttamente dal contribuente;
- per via telematica, tramite un intermediario abilitato;
- consegnando una copia cartacea presso un qualsiasi ufficio postale; la presentazione del modello cartaceo, riservata ai contribuenti non titolari di partita IVA, doveva essere effettuata entro lo scorso 30.6.2026.

Il termine del 2.11.2026 riguarda sia la presentazione per via telematica diretta, sia quella eseguita tramite un intermediario abilitato.

Presentazione diretta

I contribuenti che scelgono di trasmettere direttamente la propria dichiarazione devono utilizzare i servizi telematici Entratel o Fisconline in base ai requisiti posseduti per il conseguimento dell'abilitazione.

Il contribuente può abilitare una persona di fiducia ad accedere alla propria dichiarazione precompilata, presentando un'apposita istanza secondo quanto stabilito con il provv. Agenzia delle Entrate 22.9.2023 n. 332731.

Le "persone di fiducia" devono agire al di fuori dell'esercizio dell'attività professionale.

Ogni contribuente può designare una sola persona di fiducia e ogni persona può essere designata quale persona di fiducia al massimo da tre soggetti.

Il termine di scadenza dell'abilitazione non può essere superiore al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui è attivata. Se non viene specificata la scadenza, l'abilitazione scade il 31 dicembre dell'anno in cui è attivata.

Presentazione tramite un intermediario abilitato

Il contribuente può trasmettere il modello REDDITI PF 2026 incaricando un intermediario abilitato, individuato tra quelli elencati dall'art. 3 co. 3 del DPR 322/98; tali soggetti sono obbligati a trasmettere all'Agenzia delle Entrate sia le dichiarazioni da loro predisposte per conto del dichiarante, sia quelle predisposte dal dichiarante stesso e per le quali hanno assunto l'impegno alla presentazione per via telematica.

3 DOCUMENTI DA CONSEGNARE AL CONTRIBUENTE

Gli intermediari abilitati devono:

- rilasciare al dichiarante, contestualmente alla ricezione della dichiarazione o all'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione, l'impegno a trasmettere per via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati in essa contenuti, precisando se la dichiarazione è stata consegnata già compilata o verrà da esso predisposta; la data dell'impegno, unitamente alla personale sottoscrizione e all'indicazione del proprio codice fiscale, dovrà essere successivamente riportata nello specifico riquadro "Impegno alla presentazione telematica" posto nel frontespizio del modello REDDITI;

- rilasciare al dichiarante l'originale della dichiarazione i cui dati sono stati trasmessi per via telematica, debitamente sottoscritta dal contribuente, unitamente a copia della comunicazione atte-stante l'avvenuto ricevimento.

  La comunicazione di ricezione telematica costituisce per il dichiarante prova di presentazione della dichiarazione e dovrà essere conservata dal medesimo, unitamente all'originale della dichiarazione e alla restante documentazione;
- conservare copia delle dichiarazioni trasmesse, anche su supporti informatici, ai fini dell'eventuale esibizione in sede di controllo.

Il contribuente deve verificare il puntuale rispetto dei suddetti adempimenti da parte dell'intermediario, segnalando eventuali inadempienze a qualsiasi ufficio della Regione in cui è fissato il proprio domicilio fiscale, rivolgendosi eventualmente ad altro intermediario per la trasmissione telematica della dichiarazione.

3.1 CONSEGNA DELLA DICHIARAZIONE AL CONTRIBUENTE

Secondo quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate (risposta a interpello 6.12.2018 n. 97), l'intermediario abilitato che ha trasmesso in via telematica le dichiarazioni fiscali dei propri clienti può utilizzare modalità telematiche anche per rilasciare al contribuente la dichiarazione trasmessa e la relativa comunicazione di ricezione, in luogo della consegna fisica e/o manuale, nel rispetto di apposite procedure.

In particolare, è stato ritenuto ammissibile un sistema di rilascio ai contribuenti dei documenti trasmessi all'Agenzia delle Entrate che preveda:

- l'invio di una comunicazione tramite PEC con cui avvisare il contribuente che i documenti saranno messi a disposizione in un'apposita area riservata della piattaforma Internet dello studio, alla quale si accede tramite credenziali fornite al momento della registrazione;
- entro 30 giorni dal termine di presentazione all'Agenzia delle Entrate, la pubblicazione nell'area riservata al contribuente del documento telematico trasmesso, con la relativa ricevuta di presentazione, affinché il contribuente possa assolvere, tramite la sottoscrizione e la conserva-zione, gli obblighi previsti dall'art. 3 co. 9 del DPR 322/98.

Con la successiva risposta a interpello 12.12.2019 n. 518, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in alternativa alla messa a disposizione su una piattaforma Internet, la dichiarazione può essere inviata al contribuente al suo indirizzo di posta elettronica, ordinaria o certificata, previa "specifica richiesta" sottoscritta dal contribuente stesso; la scelta fra l'invio per posta elettronica ordinaria o certificata è lasciata alla libera determinazione delle parti.

3.2 CONSERVAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

L'art. 3 co. 9 del DPR 322/98 stabilisce che il contribuente deve conservare, per il periodo previsto dall'art. 43 del DPR 600/73, ed esibire su richiesta dell'Amministrazione finanziaria:

- la dichiarazione trasmessa in via telematica, direttamente o tramite intermediario, redatta su modello conforme a quello approvato e debitamente sottoscritta dal contribuente stesso;
- i documenti rilasciati dal soggetto incaricato di predisporre e trasmettere la dichiarazione (ad esempio impegno alla trasmissione telematica e copia della ricevuta di ricezione dell'Amministrazione finanziaria).

Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate (risposta a interpello 26.4.2022 n. 217), il riferimento al periodo previsto dall'art. 43 del DPR 600/73 va inteso in senso "mobile"; la conservazione dovrà infatti essere effettuata fino al termine per l'accertamento del periodo d'imposta di riferimento, comprensivo di eventuali differimenti stabiliti da speciali disposizioni.

Conservazione cartacea

Una volta ricevuta la dichiarazione, il contribuente può conservarla anche in modalità elettronica senza applicare le regole specifiche del DLgs. 82/2005 (codice dell'Amministrazione digitale, CAD); tuttavia, la dichiarazione deve essere esibita esclusivamente su supporto analogico con sottoscrizione autografa (risposta a interpello Agenzia delle Entrate 12.12.2019 n. 518).

In altre parole, il contribuente può conservare su supporti informatici la dichiarazione presentata, che deve però, su richiesta dell'Amministrazione finanziaria, essere stampata e firmata in sede di controllo.

Conservazione digitale

Se il contribuente intende conservare la dichiarazione esclusivamente in formato digitale, occorre applicare le disposizioni previste per i documenti fiscalmente rilevanti.

La formazione e conservazione elettronica del documento fiscale deve quindi rispettare quanto previsto dall'art. 2 del DM 17.6.2014 e dall'art. 20 co. 1-*bis* del CAD, secondo cui i prescritti requisiti di sicurezza, integrità e immodificabilità del documento devono essere garantiti dalla firma digitale o da un altro tipo di firma elettronica qualificata o da una firma elettronica avanzata, apposta dal contribuente medesimo.

Per la dichiarazione REDDITI 2026 (relativa al periodo d'imposta 2025), il termine di scadenza per la conclusione del processo di conservazione elettronica coincide con il terzo mese successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2026 (modello REDDITI 2027).

3.3 COMUNICAZIONE DELL'AVVENUTA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

L'attestazione dell'avvenuta presentazione della dichiarazione per via telematica è trasmessa, attraverso lo stesso canale, al soggetto che ha effettuato l'invio.

La comunicazione è consultabile nella Sezione "Ricevute e altre comunicazioni dell'Agenzia" del sito web istituzionale dell'Agenzia delle Entrate, riservata agli utenti registrati ai servizi telematici.

La stessa comunicazione di ricezione può essere richiesta senza limiti di tempo (sia dal contribuente che dall'intermediario) a qualunque ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

4 ADEMPIMENTI COLLEGATI ALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Il termine del 2.11.2026 riguarda, oltre alla presentazione del modello REDDITI PF 2026, anche diversi e ulteriori adempimenti; in particolare, entro tale data deve essere effettuata:

- la trasmissione telematica delle dichiarazioni "correttive nei termini" relative al periodo d'imposta 2025 (modelli REDDITI PF 2026);
- la trasmissione telematica delle dichiarazioni "integrative" relative al periodo d'imposta 2024 (modelli REDDITI PF 2025), al fine di beneficiare della disciplina applicabile in caso di presentazione entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo (ad esempio ravvedimento con sanzione ridotta ad 1/8 per l'infedele dichiarazione, compensazione "ordinaria" del credito);
- la comunicazione delle opzioni o delle revoche dei regimi di determinazione dell'imposta o dei regimi contabili attraverso la presentazione del quadro VO unitamente al modello REDDITI PF 2026, per i soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA 2026 (relativa al 2025);
- la regolarizzazione degli adempimenti di natura formale propedeutici alla fruizione di benefici di natura fiscale o all'accesso a regimi fiscali opzionali (c.d. "remissione *in bonis*");
- la compilazione del registro dei beni ammortizzabili;
- le annotazioni sui registri IVA ai fini della determinazione del reddito delle imprese in contabilità semplificata (si veda il DM 2.5.89).